

Impianti centralizzati di riscaldamento, aliquota Iva al 10% per l'attività di conduzione

CNA: l'attività di conduzione rientra nell'attività di manutenzione ordinaria e tra le attività di controllo obbligatorie per legge

L'attività di conduzione degli impianti centralizzati di riscaldamento rientra nell'attività di manutenzione ordinaria e in particolare tra le attività di controllo obbligatorie per legge, per cui essa deve essere assoggettata ad aliquota agevolata del 10%.

Questo il parere dell'**Ufficio politiche fiscali della CNA**. Da più parti sono emersi dubbi riguardo all'aliquota Iva da applicare ai corrispettivi connessi all'attività di conduzione degli impianti centralizzati di riscaldamento. Più in particolare ci si riferisce all'attività di cui alla **normativa UNI8364-2**, secondo la quale l'attività di conduzione è costituita dall'insieme di operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazioni al di fuori di quella installata sull'impianto.

Legge n. 488/1999

In base al disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 rientrano tra le prestazioni ad aliquota agevolata del 10%, gli interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano le opere:

- di riparazione;
- di rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
- necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ora articolo 3, lettera a), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) (cfr. risoluzione 15/E del 4 marzo 2013).

Circolare n. 71/E/2000

L'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 71 del 7 aprile 2000, ha precisato che il beneficio è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.

Risoluzione n. 15/E/2013

Con la risoluzione n. 15/E/2013 l'Agenzia ha chiarito che, poiché la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata ed il controllo delle emissioni degli stessi è riconducibile nell'alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, tali prestazioni sono soggette ad Iva con aliquota del 10 per cento.

Dlgs 192/2005 e 311/2006

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ed il successivo decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, precisano che sono assoggettate ad aliquota del 10% le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999 n. 488 ("le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata").

Il principio in base al quale sono da assoggettare ad aliquota agevolata anche le attività di controllo effettuate su impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, è ribadito anche nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 71/2000 citata, in cui viene specificato che "...il beneficio si rende inoltre

applicabile alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione di parti di ricambio.....”

La conclusione della CNA

In base all’analisi effettuata e sentita l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, l’Ufficio Fiscale della CNA ritiene che l’attività di “conduzione” rientri nell’attività di manutenzione ordinaria ed, in particolare tra le attività di controllo obbligatorie per legge, per cui la stessa deve essere assoggettata ad aliquota agevolata del 10%.

L’eventuale richiesta di rimborso dell’Iva addebitata agli utenti in misura eccedente il 10 per cento, da presentarsi entro il termine biennale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 decorrente dalla data del versamento dell’imposta applicata nella misura ordinaria, può essere soddisfatta solo a condizione che il prestatore di servizi dimostri l’effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi. In ragione della necessità di escludere che a seguito della risoluzione possano verificarsi indebiti arricchimenti, l’Agenzia precisa che, per ottenere il rimborso dell’imposta applicata in misura eccedente il 10 per cento, non possono essere utilizzati i meccanismi di variazione delle fatture disciplinati dall’articolo 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (cfr. risoluzione 15 ottobre 2010, n. 108/E).

Morì un 59enne per aver respirato monossido di carbonio: condannato chi aiutò a installare la caldaia

19 giugno 2013

NOVARA – Un anno e 4 mesi, pena sospesa, a patto che risarcisca le parti civili, questa mattina, giovedì 13 giugno, in Tribunale a Novara, nei confronti di un 50enne valesiano.

L’uomo era sul banco degli imputati con l’accusa di omicidio colposo per la morte di un 59enne avvenuta a Romagnano Sesia l’antivigilia di Natale del 2010.

Quel giorno, qualche minuto dopo le 18, la moglie della vittima era rientrata a casa dal lavoro, trovando marito e figli piccoli riversi sul pavimento, tramortiti dall’aver respirato monossido di carbonio. Purtroppo per il coniuge non c’era più nulla da fare, mentre i due bambini (all’epoca di 12 e 7 anni), soccorsi e portati alla clinica “I Cedri” per la camera iperbarica, si sono pian piano ripresi.

Stando a successive indagini e all’inchiesta aperta pochi giorni dopo la tragedia, la stufetta era nuova; sarebbe stata installata solo il giorno prima con l’aiuto di un amico della vittima, di un tecnico. **Persona che è finita poi a processo per omicidio colposo.**

Per il difensore dell’imputato non ci sarebbero state colpe da parte del 50enne, ragione per cui ne ha chiesto l’assoluzione, **evidenziando come non fosse compito dell’uomo sigillare un buco presente nel muro nella zona dell’installazione della caldaia** (per il legale era opera che doveva fare un tecnico specializzato, in quanto sarebbe servita una vera e propria opera muraria, ndr).

Non così l'hanno pensata il giudice Marta Criscuolo, come anche il pm Nicola Serianni, che aveva evidenziato come l'imputato "non avrebbe dovuto dare il via al funzionamento della caldaia".